



TRIBUNALE DI PALERMO

- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA -

in persona del giudice dott. Riccardo Trombetta;

vista la nota, pervenuta in data di ieri, con la quale si invita codesta autorità giudiziaria a valutare l'opportunità di prorogare il trattenimento del cittadino straniero richiedente asilo [REDACTED]

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] evidenziato che a mente dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. n. 142/2015 il Decreto di proroga deve essere adottato dal Questore, in forma scritta, motivata e contenente specifiche indicazioni;

constatato che nel carteggio trasmesso non è dato invece rinvenire un siffatto provvedimento amministrativo del Questore, qui da convalidare quale misura limitativa della libertà personale, bensì un invito dal dirigente rivolto al Tribunale e mirante a "valutare l'opportunità di prorogare";

ritenuto, dunque, ora anche all'esito dell'instaurato contraddittorio sull'istanza secondo le garanzie di legge attuate nelle forme dell'udienza di convalida, che manca a monte una determina del Questore qui da convalidare, e che l'invito a valutare l'opportunità di prorogare il trattenimento, comunque proveniente da un organo della questura, va ritenuto irricevibile, trattandosi di determinazione non rimessa all'autorità giudiziaria;

rammentato comunque, in ogni caso ed *ad abundantiam*, che il

Tribunale di Palermo
Sezione I Civile

trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell'articolo 28-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento, e che eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, qui peraltro prevista in forma accelerata ai sensi dell'art. 28 bis citato, quando non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento (art. 6, comma 6, citato);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'invito a valutare l'opportunità di prorogare il trattenimento del cittadino straniero richiedente asilo [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] formulato dal dirigente della Questura di Trapani con nota del 14.1.2019.

Si comunichi.

Palermo, 15.1.2019

Il Giudice

dott. Riccardo Trombetta

15/1/19